

_Lettera_N_3050

Al ministro della Pubblica Istruzione Francesco Paolo Perez
Eccellenza,

Torino, 26 luglio 1879

Alla E. V. è certamente noto come un Decreto del sig. ex Ministro Coppino ordinava la chiusura delle scuole secondarie che da trenta cinque anni si facevano a beneficio dei poveri giovani raccolti in questo Ospizio. Il Decreto era firmato il 16 maggio e veniva comunicato il 23 giugno con effetto di esecuzione pel 30 dello stesso mese ed anno corrente.

Come Direttore di questo Pio Istituto io sono obbligato di impedire la rovina de' miei giovanetti e cercare quei mezzi che possono tornare ai medesimi di vantaggio presente e futuro. Lasciando a parte che l'esecuzione del Decreto era impossibile in così breve tratto di tempo La prego di permettermi alcune osservazioni che parmi lo debbano rendere illegale e senza effetto.

1° Il Consiglio Provinciale, quale è costituito. (Vedi documenti).

2° Non si è ascoltata la parte interessata. Ogni legislazione, ogni tribunale non dà mai sentenza senza prima ascoltare le ragioni dell'imputato. Nel caso nostro vi fu un'ispezione del sig. Provveditore che travisò la sua relazione e la fece pervenire al Consiglio Scolastico senza farne parola al direttore dell'Ospizio che avrebbe certamente avuto gravi cose da rilevare.

3° Ni una legge sulla Pubblica Istruzione colpisce i Ricoveri di Carità, per la ragione che non vi sono interessi né pubblici né privati da tutelare. In questo Ospizio i Maestri prestano il loro insegnamento gratuito come gratuite sono le lezioni per parte degli allievi ricoverati. Al più gli Istituti di beneficenza dovranno considerarsi come Istituti paterni in cui il Superiore fa veramente le veci di padre giacché deve somministrare ai medesimi alloggio, vestito, pane ed istruzione. Non fa costui effettivamente le veci di padre? Vedasi Opuscolo annesso del Professore Gius. Allievo.

4° La legge sulla pubblica Istruzione articolo 356 dice: Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive pei fanciulli poveri o nelle scuole elementari per gli adulti od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensati dal far constare la loro idoneità. Se la legge tanto permette in pubblico non permetterà anche i corsi secondari nell'interno di una famiglia adottiva quale appunto è quella di cui parliamo? Vedi articolo 252.

La ragione di chiusura si basa sull'assenza dei professori legali al tempo dell'insegnamento. Si nota che nessuna Legge prescrive alcun regolamento agli Istituti privati, perciò ciascheduno è libero di fissare quell'orario che torna più facile agli insegnanti. Di fatto questi nostri professori dovendosi occupare ad ore determinate nell'amministrazione del Pio Istituto scelgono il tempo loro possibile di mattino o di sera per compartire le loro lezioni. Dunque né il cambiamento di orario né l'assenza dei Professori può costituire alcun titolo legale di chiusura di un Istituto.

5° È da ritenersi che nella visita ispezione fatta improvvisamente dal sig. Provveditore propriamente parlando trovò un solo professore assente e che aveva un supplente. La supplenza di un Professore può costituire un titolo legale di chiusura di un Istituto? Credo che niuno vorrà essere di questo parere.

6° Questo Istituto non fu mai considerato come Ginnasio Privato, ma come Ricovero di poveri giovanetti. Così giudicarono i Provveditori delle scuole secondarie, così il giudicò lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione per lo spazio di oltre a 35 anni.

Ciò esposto e per i titoli sopraindicati e pel bene dei poveri miei giovanetti e pel vantaggio della medesima civile società supplico V. E. a voler conoscere l'illegalità del citato Decreto e lasciare che questo Istituto continui a procacciare un mezzo di vivere a tanti poveri figli del popolo, che altrimenti sarebbero esposti ad un tristo avvenire.

Qualora poi la E. V. nell'alta sua saviezza giudicasse di non poter favorire questa mia istanza La pregherei umilmente di volerla trasmettere al Consiglio di Stato per averne il relativo parere.

Pieno di fiducia nella voce pubblica che proclama la E. V. padre dei figli del popolo ho l'alto onore di potermi professare

Di V. E.

Obblig.mo servitore Sac. Gio. Bosco